

## GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA PER L'ACQUISTO E/O LA VENDITA DI MACCHINARI NUOVI E/O USATI

LE SENTENZE GIURISPRUDENZIALI DELLA CASSAZIONE PENALE,  
 LA RESPONSABILITA' DEL CURATORE FALLIMENTARE, GLI INTERPELLI  
 ALLA COMMISSIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.



### Dott. Ing. G. GAETANI

- Esperto di Organizzazioni Aziendali Complesse
- Responsabile settore di lavoro di "Ingegneria Forense"
- Progettista di "Modelli 231"
- Componente/Presidente di Organismi di Vigilanza per "Modelli 231"
- Docente MASTER IPSOA "Esperto progettazione Modelli 231"

Questo argomento si trascina da anni e "variegato e originali" sono le risposte che vengono date dagli "esperti di turno".

Per questo motivo vogliamo dare un serio contributo tecnico-giuridico per affrontare con una visione sistemica questa problematica.



### Dott. Ing. M. LACHELLO

- Responsabile di Progetto del Gruppo 2G Management Consulting
- Esperto della Sicurezza delle Attrezzature di Lavoro ai sensi dell'allegato V del D. Lgs. 81/08
- Consulente come "RSPP esterno" presso imprese di vari settori merceologici

## 2. IL QUADRO NORMATIVO CHE REGOLAMENTA LA SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Il problema della sicurezza delle attrezzature di lavoro (macchine, apparecchi, utensili o impianti) è stato posto dai nostri legislatori sin dal 1955 con il D.P.R. n. 547/1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) in cui all'art. 7 co. 1 così si affermava *"...Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso..."*.

Sono passati 39 anni dalla prima innovazione legislativa del D.P.R. 547/1955 rappresentata dal D.Lgs. 626/1994 che *"...prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici..."* e la successiva innovazione del 2008 rappresentata dal vigente D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che costituisce il Testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.



### Dott. Ing. C. DI GENNARO

- Consulente Senior del Gruppo 2G Management Consulting
- Esperto della direttiva prodotto relativa alla "Direttiva Macchine"
- Esperto della Sicurezza delle Attrezzature di Lavoro ai sensi dell'allegato V del D. Lgs. 81/08
- Consulente come "RSPP esterno"

A livello europeo lo strumento giuridico della "Direttiva Europea" introduce nel 1989 la DIR 89/392/CEE "...concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativi alle macchine..." in cui all'art. 1 co.1 si dichiara che *"...La presente direttiva si applica alle macchine e ne stabilisce i requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute, quali definiti nell'allegato I..."*.

## 1. INTRODUZIONE

La commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella seduta del 13 Dicembre 2017, rispondendo ad una istanza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ha confermato che *"...la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell'ambito di applicazione delle citate disposizione normative [art. 23 e 72 D.Lgs. 81/08] in considerazione della relativa ratio legis..."*.

Questa direttiva, modificata da altre successive direttive specifiche, è recepita in Italia con il D.P.R. n. 459/1996 ed entra in vigore dal 21.09.1996 (sette anni dopo la direttiva europea!!) apportando l'obbligo della marcatura CE delle macchine. Attualmente è in vigore la DIR 2006/42/CE recepita in Italia dal D.Lgs. 17/2010.

Oltre alla "direttiva macchine" si segnalano altre direttive che possono interessare le attrezzature di lavoro come la "direttiva bassa tensione" (DIR 2014/35/UE) la "direttiva compatibilità elettromagnetica" (DIR 2014/30/UE), la "direttiva attrezzatura a pressione" (DIR 2014/68/UE), la "direttiva di apparecchi utilizzati in atmosfera esplosiva" (DIR 2014/34/UE). All'interno di questo quadro normativo (che non è esaustivo della specificità di ogni attrezzatura di lavoro) è necessario definire un percorso operativo per garantire la responsabilità dei diversi soggetti interessati all'interazione uomo - macchina.

### 3. LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI DI CHI DEVE VENDERE, ACQUISTARE E VERIFICARE MACCHINARI NUOVI O USATI ...E LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

In questi ultimi anni si è assistito ad un aumento di chiusure e fallimenti di imprese con la conseguenza di un incremento di vendite di attrezzature di lavoro "usate" (ed in particolare macchine utensili) sia da parte dei privati che da parte dei Curatori Fallimentari. Entrambi i soggetti "venditori" ma anche potenziali "soggetti acquirenti" devono però operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e delle "direttive prodotto" (marcatura CE) se le macchine sono state immesse sul mercato/messe in servizio dopo il 21 settembre 1996.

Molte sono infatti le domande che vengono poste e che devono ricevere una risposta precisa.

- Come acquistare una macchina nuova marcata CE?
- Come vendere una attrezzatura di lavoro usata?
- Si può acquistare una macchina usata non a norma?
- Si può vendere una macchina usata come parti di ricambio?
- Si può cedere una macchina come rottame ad una ditta non autorizzata allo smaltimento dei rifiuti metallici?
- Quali sono i documenti che devo ricevere se acquisto un'attrezzatura di lavoro usata fabbricata prima di settembre 1996?
- Se acquisto una macchina dal Curatore Fallimentare, sono esonerato dal verificare la documentazione e i vizi palesi?
- Il Curatore Fallimentare è responsabile nella vendita dei macchinari nelle procedure concorsuali?...

Per rispondere a queste domande il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e la DIR 2009/104/CE. Il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) al Titolo III Capo I definisce le prescrizioni relative all'Uso delle

attrezzature di lavoro. Tali prescrizioni hanno origine, a livello europeo, con la direttiva emanata dal Consiglio Europeo il 30 novembre 1989 (29 anni fa!).

La Direttiva 2009/104/CE ha sostituito la DIR. 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro. Tale direttiva precisa che il Datore di Lavoro è tenuto a prendere tutte le misure necessarie affinché le attrezzature da lavoro (ad esempio, i macchinari e i dispositivi) messe a disposizione dei lavoratori siano adatte al lavoro da compiere, e permettano di assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il loro utilizzo.

Inoltre il Datore di Lavoro deve ottenere e utilizzare le attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di questa direttiva, se non vi è alcuna direttiva specifica che sia applicabile. Qualora vi sia una particolare direttiva che regolamenti queste attrezzature, queste ultime devono essere conformi alle prescrizioni ivi contenute: si deve in particolare garantire che il prodotto sia accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità.



La direttiva precisa inoltre che il Datore di Lavoro deve garantire che i lavoratori dispongano delle informazioni necessarie e che ricevano una formazione sull'utilizzo delle attrezzature da lavoro.

L'art. 71 del D.Lgs. 81/08 al comma 2 obbliga il Datore di Lavoro alla scelta delle attrezzature di lavoro. La scelta impone la capacità di valutare tecnicamente a priori le caratteristiche delle attrezzature in rapporto al tipo di lavoro, ai rischi presenti e derivanti dall'uso nonché dalle interferenze con altre attrezzature. Al comma 4 dello stesso art. 71 si prescrive che il Datore di Lavoro prenda le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano *"...installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso [...] siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza [...] siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione..."*.



## 4. ACQUISTO DI UN MACCHINARIO NUOVO MERCATO CE E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Dopo aver scelto la macchina anche ai sensi dell'art. 71 la richiesta di acquisto deve specificare in modo formale, che la macchina deve essere SEMPRE corredata dalle ISTRUZIONI D'USO e dal LIBRETTO DI MANUTENZIONE (Manuale d'uso e manutenzione) in lingua italiana nonché dalla DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ alle direttive applicabili.

Se la macchina presenta pesi e ingombri notevoli si deve richiedere, prima dell'arrivo della stessa sul luogo di lavoro, uno stralcio del Manuale d'Uso e Manutenzione relativo ai capitoli "Movimentazione e trasporto della macchina" e "Installazione della macchina". La conoscenza di queste problematiche consentirà di predisporre in sicurezza qualsiasi attività lavorativa.

Il 19/02/2010 è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 41 il D.Lgs. 17/2010 che ha recepito la DIR. 2006/42/CE (DIRETTIVA MACCHINE) e che quindi, contestualmente, ha modificato il DPR 459/1996.

Una novità del D.Lgs. 17/2010 è rappresentato dall'art. 15 che introduce le SANZIONI per alcune condotte non conformi da parte dal fabbricante/distributore. Il Datore di Lavoro deve accertarsi della presenza delle "istruzioni per l'uso" (D.Lgs. 81/08 art. 4.1) e deve pretendere la "dichiarazione di conformità" (D.Lgs. 17/2010 art. 15).

Per quanto attiene alla responsabilità del Datore di Lavoro acquirente della macchina ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. (TESTO UNICO SICUREZZA) il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza definiti dalle norme vigenti e quindi deve essere in grado di valutare vizi palesi sotto il profilo della mancanza dei requisiti di sicurezza di una macchina ancorché marcata CE.

Inoltre c'è l'obbligo del Datore di Lavoro di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda (nel quadro della vigilanza spettante al datore di lavoro su fabbricanti e venditori a norma dell'art. 18 comma 3 - bis D.Lgs. n. 81/2008).

La cassazione penale sez. IV del 12.11.2013, condannando un Datore di Lavoro a seguito di un infortunio su una macchina marcata CE, ha ribadito che *"...anche ammettendo che la macchina fosse dotata di certificazione "CE", i marchi di conformità limitano la loro efficacia a rendere lecita la produzione, il commercio e la concessione in uso delle macchine che caratterizzate dal marchio, risultano essere rispondenti ai requisiti essenziali di*

*sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, ma la dotazione di tali marchi non dà ingresso ad esonero dalle norme generali del codice penale, poiché il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è comunque tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti..."* e che *"...L'obbligo del datore di lavoro di controllare che gli strumenti della lavorazione siano adeguati alle norme antinfortunistiche provvedendo, se necessario, ad applicare i dispositivi di sicurezza mancanti o ad integrare quelli già esistenti se questi si presentano in maniera evidente insufficienti, si deve necessariamente estendere a tutti il complesso di sistemi e macchinari in cui è strettamente collegata per il suo funzionamento e sicurezza quella da cui è derivato il sinistro letale..."*.

Anche quest'ultima sentenza, in ordine di tempo, indica al Datore di Lavoro acquirente di macchine marcate CE come deve operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 (TIT III capo I) e D.Lgs. 17/2010 (recepimento della DIR 2006/42/CE).



Le fasi che devono essere sviluppate sono le seguenti:

1. **SCelta** delle attrezzature di lavoro (es. macchina) considerando i rischi "ambientali" e le condizioni di lavoro (art. 71 comma 2 D.Lgs. 81/08).
2. **VALUTAZIONE** dei **VIZI PALESI** sotto il profilo della mancanza dei requisiti essenziali di sicurezza (art. 71 comma 1 D.Lgs. 81/08).
3. **RICHIESTA** esplicita (sul documento d'acquisto) delle "istruzioni d'uso" in lingua italiana (art. 71 comma 4a.2 D.Lgs. 81/08).
4. **INFO-FORMAZIONE** e **ADDESTRAMENTO** degli operatori e dei manutentori utilizzando anche le "istruzioni d'uso" (art. 71 comma 7a D.Lgs. 81/08).
5. **RICHIESTA** esplicita (sul documento d'acquisto) della "dichiarazione di conformità" (art. 15 D.Lgs. 17/2010).

Queste cinque fasi, che possono essere opportunamente formalizzate in una istruzione di lavoro relativa alla gestione dell'acquisto e messa in servizio di una macchina marcata CE, costituiscono l'attività di prevenzione nell'ambito della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si tratta cioè di trarre insegnamento dalle sentenze della Cassazione penale per un miglioramento continuo della sicurezza coniugando scelte tecniche e metodologiche con il rispetto delle prescrizioni normative e legislative.

## 5. ACQUISTO DI UN MACCHINARIO USATO IMMESSO SUL MERCATO PRIMA DEL 21 SETTEMBRE 1996

È bene ricordare che secondo l'art 11 comma 1 del DPR 459/96 e secondo l'art. 72 comma 1 del D.Lgs. 81/08 "Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro [...] deve attestare sotto la propria responsabilità che le stesse siano conformi [...] ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08.

Quindi la macchina deve essere accompagnata da una **attestazione di conformità**, firmata dal cedente, in cui si dichiara che "...è conforme alla legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro previgente alla data di entrata in vigore del DPR 459/96 ed in particolare alle disposizioni legislative definite con i requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08...".

La dichiarazione di conformità può essere prodotta utilizzando la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17050 - 1:2010. Pertanto il Datore di Lavoro acquirente un macchinario usato "ante 1996" deve rispettare l'art. 71 del D.Lgs. 81/08, deve ricevere il Manuale d'Uso e Manutenzione e deve ricevere, "al momento della consegna" della macchina la dichiarazione di conformità ai requisiti minimi di sicurezza previsti dall'Allegato V del D.Lgs. 81/08.

Nel caso di un macchinario che presenta elementi "non conformi" e quindi non è possibile produrre una "dichiarazione di conformità" veritiera le probabilità sono costituite dalla "rottamazione" della stessa presso imprese autorizzate a gestire i rifiuti oppure dalla vendita a ricondizionatori professionisti e quindi autorizzati ad operare senza dichiarazione di conformità.

A questo proposito è importante la lettura della sentenza della Cassazione penale sez. IV del 1° ottobre 2013 che ha annullato la sentenza di condanna per violazione dell'art. 23 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. al rappresentate legale di una impresa che aveva venduto una macchina utensile ad un'altra impresa non corrispondente alle disposizioni in materia di sicurezza e salute

dei lavoratori; vendita effettuata per un esclusivo fine riparatorio in vista di una futura utilizzazione una volta ripristinata e messa a norma.



La sentenza della Cassazione ha affermato che *"...la cessione del macchinario non a norma è effettuato unicamente con il proposito di non metterlo in circolazione ma di affidarlo ad un soggetto (il cessionario) per la riparazione, la previsione normativa non potrà più trovare applicazione..."* [Ritiene] *"...un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale, quello che sta alla base della norma, nel senso che, fermo restando che è vietato l'impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tale fatta è, di regola, vietata stante la consequenzialità e normalità dell'impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell'ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (l'utilizzo), laddove quest'ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all'origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione..."*.





È altresì importante verificare la modalità di redazione del contratto di vendita e cioè, come affermato dalla sentenza, l'art. 23 D.Lgs. 81/08 può subire *"...un qualche temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma..."* [...] *"...a condizione, però, che si accerti in concreto quali siano le condizioni di vendita; i soggetti parte dell'atto e gli obblighi gravanti sia sul venditore che sul diretto destinatario, nonché il ruolo da questi esercitato (se, cioè, autorizzato a mettere a su volta in circolazione il macchinario una volta riparato, ovvero a riconsegnarlo al venditore che potrà poi venderlo a terzi per un utilizzo sul mercato)..."*.

## 6. CESSIONE DI MACCHINARI E AFFITTO DI AZIENDA DA PARTE DEI CURATORI FALLIMENTARI

Una situazione particolare è rappresentata dalla cessione di macchinari o affitto di azienda da parte dei Curatori Fallimentari.

Anche in questo caso i macchinari devono essere accompagnati da una attestazione di conformità sotto la responsabilità (ai sensi di quanto stabilito nell'art. 11 co. 1 del DPR 459/96 e l'art. 72 co. 1 del D.Lgs. 81/08) dello stesso Curatore Fallimentare.

È bene ricordare che la normativa relativa del D.Lgs. 81/08 non esclude, in alcun modo, il Curatore Fallimentare e la vendita giudiziaria e quindi al Curatore è fatto obbligo di non inserire in commercio macchinari non in regola con le norme.

Alla fine del 2012 il Tribunale di Pordenone aveva organizzato un convegno su questi temi anche a seguito di un questionario di indagine diffuso tra i Tribunali Italiani ed i Curatori Fallimentari.

I risultati del questionario avevano rilevato che: *"...il 65% dei Tribunali dichiara di non aver mai affrontato l'applicabilità delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 in ambito di procedure fallimentari negli ultimi 5 anni; il 56 % vende i beni senza prevedere l'applicazione delle norme previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i; il 67% non prevede una sezione specifica negli elaborati dei periti dedicati alla materia antinfortunistica; l'82% non prevede l'obbligo di ripristino dei beni a carico della procedura; nel caso di contratto di affitto di azienda per l'80% dei casi non si prevede la messa in sicurezza dei macchinari sotto la sorveglianza della procedura stessa..."*

Ci sono quindi delle responsabilità sia per il Curatore nella vendita dei macchinari nelle procedure concorsuali che per il Datore di Lavoro che deve mettere a disposizione dei lavoratori

macchinari e attrezzature conformi ai requisiti dell'art. 70 ex. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Per quanto riguarda i Curatori Fallimentari la loro posizione è assimilabile a quella di un comune venditore e quindi soggetti alle prescrizioni dell'art. 23 ex. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Si ricorda che l'art. 23 co. 1 D.Lgs. 81/08 stabilisce che *"...sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro..."*.

Se la "Curatela fallimentare" non dispone delle risorse necessarie per ripristinare i requisiti minimi di sicurezza dovranno essere attuate situazioni di salvaguardia che consentano il ripristino a carico dell'acquirente, seguito e poi certificato dai tecnici incaricati dalla Procedura.

In questo senso le modalità operative definite dalla sentenza della Cassazione penale sez. IV del 1° ottobre 2013 possono aiutare il Curatore all'acquisizione o alla vendita dei macchinari.



Quindi il macchinario deve essere ceduto alla ditta acquirente solo dopo aver ripristinato TUTTI i requisiti di sicurezza dello stesso e accompagnato dalla dichiarazione di conformità ai requisiti minimi di sicurezza previsti dall'allegato V del D.Lgs. 81/08.

Una situazione particolare e che si ritrova con molta frequenza è l'affitto di azienda con promessa di acquisto. È anche questa una situazione particolare determinata dal fatto che nel momento in cui il curatore deve amministrare l'attivo fallimentare e quindi deve "affittare l'azienda" si ripropone l'applicazione dell'art. 23 co. 1 ex. D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Infatti l'affitto dell'azienda costituisce un atto per mezzo del quale si realizza anche l'uso di macchinari e attrezzature presenti nell'azienda stessa.

Si ricorda che la nozione di affitto è ricavata combinando l'art. 1571 c.c. (nozione) con il disposto dell'art. 1615 c.c. (gestione e godimento della cosa produttiva).

Si tratta quindi di "...godimento di una cosa produttiva..." (è la cosa dalla quale si producono altre cose e può derivare dall'organizzazione del bene, come nel caso dell'azienda) che comprende anche macchinari e attrezzature che sono impiegate nel processo produttivo definito dall'organizzazione del Datore di Lavoro. Anche in questo caso il Curatore è soggetto alla prescrizione dell'art. 23 ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

## 7. RUOLO DEGLI ESPERTI DEL GRUPPO 2G MANAGEMENT CONSULTING

Gli ingegneri specialisti del Gruppo 2G Management Consulting operano ormai da 30 anni per dare soluzioni alle problematiche delle attrezzature di lavoro.

Per favorire una azione efficace i nostri esperti eseguono un **check-up gratuito** sullo stato delle stesse attrezzature sia dal punto di vista **tecnico** che **documentale**. Al termine di questa attività è possibile **presentare una soluzione tecnico-giuridica** per garantire la conformità alle norme.

La conformità normativa è una attività preventiva che si preoccupa di gestire il processo di rispetto e aderenza alle regole interne ed esterne per prevenire il rischio di non conformità dell'attività aziendale.

Il Gruppo 2G Management Consulting con i suoi 22 consulenti esperti e competenti è in grado di: assistere venditori e acquirenti di attrezzature di lavoro per garantire il rispetto dei requisiti tecnici e normativi tali da prevenire il rischio di sanzioni amministrative pecuniarie o penali in caso di infortuni nei luoghi di lavoro causati da macchinari non conformi.



**30 ANNI** DI IMPEGNO PER LA PRODUZIONE DI CONOSCENZA E IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DI SERVIZI INNOVATIVI

Il Gruppo 2G Management Consulting, con il gruppo di lavoro di "Ingegneria Forense", opera inoltre a supporto degli imprenditori e degli Studi Legali per affrontare e risolvere problemi tecnici in ambito giuridico (contenziosi sulla compravendita di macchinari e infortuni sul lavoro causati da macchinari).



Per avere maggiori informazioni sulle modalità di erogazione del **SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CONFORMITA' DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO**

potete contattare il ns. Ufficio Marketing che fisserà un appuntamento con uno dei nostri responsabili

**Ufficio Marketing: Sig.ra Cristina Gagliardo**

Tel 011/505062 – Fax 011/504660

e-mail: [c.gagliardo@gruppo2g.com](mailto:c.gagliardo@gruppo2g.com)